



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 IN SEDUTA DEL 15/5/2018

OGGETTO	ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE.
---------	--

Nell'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di maggio alle ore 11:45 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Trapella Patrizia	Assessore		X
4	Messina Elga Rita Sebastiana	Assessore	X	
5	D'Este Angela	Assessore		X
6	Stecco Daniele	Assessore	X	
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			5	2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Chioggia e' dotato del Piano Regolatore Generale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2149 del 14 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2006;
- il Comune di Chioggia con Delibera del Consiglio Comunale n.185 del 22.12.2009 ha approvato il Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde, ai sensi dell'art.47 della L.R.V. 4 novembre 2002, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.235 del 30/01/2013 è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde;

RILEVATO CHE in fase di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde si sono riscontrate alcune esigenze nonché incongruenze tali da rendere opportuno apportare alcune ulteriori modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione di tale Piano;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adozione di una variante alle NTA del Vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde ai sensi dell'articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 *"Norme per l'assetto e l'uso del territorio"*;

RICHIAMATO l'art. 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" comma 1 bis, secondo cui *"in deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi di cui della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, commi 3, 4 e 9 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni (...)"*;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L..

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l' assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n.63 del 04.09.2009);

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'Ente;

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DARE atto di quanto riportato in premessa;

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nell' articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*NORME PER L' ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO*" la variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente variante al P.P. e' composta da seguenti elaborati:

- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione;

DI DISPORRE che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale del Comune di Chioggia e della Città Metropolitana di Venezia, in libera visione;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è

redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale

Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Chioggia e' dotato del Piano Regolatore Generale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2149 del 14 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2006;
- il Comune di Chioggia con Delibera del Consiglio Comunale n.185 del 22.12.2009 ha approvato il Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde, ai sensi dell'art.47 della L.R.V. 4 novembre 2002, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.235 del 30/01/2013 è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde;

RILEVATO CHE in fase di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde si sono riscontrate alcune esigenze nonché incongruenze tali da rendere opportuno apportare alcune ulteriori modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione di tale Piano;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adozione di una variante alle NTA del Vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde ai sensi dell'articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

RICHIAMATO l'art. 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" comma 1 bis, secondo cui *"in deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all'approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi di cui della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, commi 3, 4 e 9 della Legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modificazioni (...)"*;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio" del sito web dell'Ente;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L..

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l' assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n.63 del 04.09.2009);

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’Ente;

D E L I B E R A

DI DARE atto di quanto riportato in premessa;

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nell' articolo 50, comma 4 lettera l) della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*NORME PER L' ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO*" la variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente variante al P.P. e' composta da seguenti elaborati:

- Variante alle Norme Tecniche di Attuazione;

DI DISPORRE che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale del Comune di Chioggia e della Città Metropolitana di Venezia, in libera visione;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web dell’Ente;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

8/5/2018

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE